Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2424

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2010

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di individuazione del giudice competente per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Già quando si discusse la legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, mi premurai di segnalare, con riferimento alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i gravi inconvenienti funzionali che si sarebbero determinati destinando alla competenza di corti di appello di limitata consistenza ed altrettanto limitato organico il cospicuo volume di procedimenti originatisi in distretti molto grandi, rompendosi ogni ragionevole rapporto di proporzione. Feci diversi esempi su credibili previsioni – ero allora membro della Commissione Giustizia della Camera – ricadenti su più di un distretto. In modo specifico, non foss'altro per la conoscenza diretta del territorio e la frequentazione delle realtà giudiziarie, avvertii che difficilmente la sede giudiziaria di Perugia sarebbe stata nella condizione, se non supportata da un notevole rafforzamento dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario, di trattare nei tempi dovuti i molti – e spesso importanti e complessi – procedimenti rivenienti dal distretto di Roma, nel quale, come ognuno sa, si originano frequenti fattispecie da dover trasferire ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

I paventati inconvenienti si sono puntualmente verificati, tanto che in data 7 maggio 2008 mi sono indotto a ripresentare in questa Camera, come già avevo fatto precedentemente a Montecitorio, il disegno di legge n. 394, con il quale prospetto una parziale e mirata modifica della tabella A di cui sopra, in sostanza dirottando i procedimenti provenienti da Roma e Lazio verso una sede distrettuale strutturalmente più grande e quindi, con modesti accorgimenti, teoricamente più in grado di affrontare tali sopravvenienze.

Ora però il problema ha assunto una diversa connotazione di emergenza. Si tratta degli effetti della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di «equa riparazione» in caso di violazione del termine ragionevole del processo (così chiamata «legge Pinto»). Questa legge ha adottato, agli effetti della competenza territoriale, la stessa tabella allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al suddetto decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che anche i procedimenti per «equa riparazione» rivenienti da Roma e Lazio affluiscono su Perugia, in particolare alla corte di appello dell'Umbria, essendo tale organo stato investito di siffatte procedure e conseguenti liquidazioni.

Si è creata così per la sede giudiziaria perugina una situazione di carico insostenibile. Infatti, pur con sacrifici rilevanti e massimo sfruttamento delle disponibilità tabellari a livello distrettuale, Perugia sta affannosamente fronteggiando le delicate incombenze delle vicende processuali coinvolgenti magistrati che ad essa pervengono dal distretto di Roma. Certo, si versa in un disagio pesantissimo e, alla lunga, non sopportabile. Ma con misure incisive si potrebbero risolvere gli inconvenienti, anche mantenendo le competenze sui processi di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale alla sede di Perugia con la sua corte, che si è manifestata indubbiamente destinazione «naturale», territorialmente contigua e «comoda», di buona «agibilità» per trattare questi processi «particolari». Si potrebbe rafforzare, anche in misura modesta, l'organico del tribunale di Perugia, cosa che abbiamo più volte sollecitato. Contemporaneamente si potrebbe agire sulle

circoscrizioni giudiziarie umbre, riequilibrandole, innanzitutto scorporando porzioni di territorio e popolazione dall'ampio circondario di Perugia ed aggregandole al circondario del tribunale di Spoleto, felicemente posizionato ed in grado di assorbire efficacemente sopravvenienze con altrettanto modeste e ragionevoli implementazioni di personale. Misure, queste, unite ad una saggia attivazione delle «tabelle infradistrettuali» e dei «magistrati distrettuali», che risulterebbero giustificate appunto dalla particolare «missione» assegnata al distretto umbro in beneficio di quello laziale, che è di gran peso qualitativo e quantitativo.

Quello che, invece, ha innescato la paralisi completa ed un'emergenza insuperabile è, per l'appunto, la valanga di procedimenti di equo indennizzo *ex* «legge Pinto», che ha sommerso la corte di appello di Perugia e che ancor peggio, stando alle rilevazioni, la sommergerà. Non solo, ma – com'è noto – recentemente è stato stabilito che anche per i procedimenti amministrativi è dovuto l'equo indennizzo da irragionevole durata e pedessiquamente si sta instaurando un gran numero di procedure che va, a sua volta, ad affollare le corti di appello. È facile comprendere che Perugia non può evadere questa straordinaria mole di procedure, anche tenendo conto che il tribunale amministrativo del Lazio non solo è di per sé ad alta competenza demografica e quindi suscettivo di molto contenzioso, ma si occupa altresì delle controversie rimesse, da tutto il territorio nazionale, a Roma per specifiche disposizioni di legge!

È superfluo aggiungere che a questo punto la sede giudiziaria perugina è consegnata alla crisi, perché se deve dare una risposta ai procedimenti di equo indennizzo, non può dedicare tempo, mezzi e personale al contenzioso ordinario, che a sua volta entra in patologico ritardo con grave malessere dei cittadini, di chi li assiste e detrimento dei diritti tutelabili. Siamo al paradosso che la giustizia umbra diventa a sua volta produttrice di ritardi irragionevoli da indennizzare e, ancor peggio, di «indennizzi al quadrato», cioè ritardi indennizzabili nell'evadere procedimenti promossi per equa riparazione!

Ecco le ragioni per le quali, anche sollecitato da cittadini, magistrati, avvocati e quant'altri pensosi del buon funzionamento della giustizia, presento questo disegno di legge, volto a rimediare a questa allarmante emergenza. In sostanza, con uno stringato testo di due articoli, propongo di adottare, per la competenza territoriale sui procedimenti di equa riparazione – sia provenienti dai ritardi della magistratura ordinaria sia di quella amministrativa e contabile – una tabella a parte, disgiunta da quella connessa all'articolo 11 del codice di procedura penale. Per esser più esatti, cercando di sommuovere il meno possibile dell'assetto vigente, apporto una modifica mirata, nel senso che prevedo di destinare alla corte di appello di Perugia le istanze di equa riparazione relative ai ritardi concretizzatisi nel distretto di Ancona, rispettando così criteri di contiguità, ma anche di proporzionalità. Quelli provenienti da Perugia prevedo di indirizzarli a L'Aquila. Quelli di Roma e Lazio prevedo di rimetterli alla corte di Firenze. Comprendo che, in tal modo, la corte fiorentina riceve incombenze attualmente non espletate. Però, tra le sedi contigue al Lazio, è sicuramente quella più strutturata e dimensionata, salvo all'occorrenza ritoccarne le risorse. Inoltre, mantenendo disgiunte le tabelle relative alle due differenti normative, va riconosciuto che la sede di Firenze riceve un numero di processi coinvolgenti magistrati dell'Umbria davvero minimo, delle rarità; e dunque può dirsi una delle sedi meno gravate dal meccanismo del trasferimento di procedimenti per incompatibilità.

Spiegate così la *ratio* informatrice del disegno di legge e la deleteria emergenza che devesi superare, non resta che auspicare una generale condivisione della proposta e la sua approvazione in tempi assai ravvicinati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «dell'articolo 11 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «della tabella A allegata alla presente legge»;

b) è aggiunta, in fine, la tabella A di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Gli spostamenti di competenza determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, si applicano ai procedimenti di equa riparazione instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti già in corso alla medesima data restano di competenza del giudice davanti al quale sono pendenti ai sensi delle norme previgenti.

ALLEGATO
(articolo 1, comma 1, lettera b))

«TABELLA A

(articolo 3, comma 1)

Corti d'appello competenti per i procedimenti in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

dal distretto di	al distretto .....
Roma	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	Perugia
Perugia	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Roma
Palermo	Caltanisetta
Caltanisetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Cagliari
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

»

€ 1,00